

## **Criteria di approvazione degli interventi CIGS per le annualità 2018 e 2019**

Con la [Circolare n. 2/2018](#), la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha fornito indicazioni operative relative all'introduzione dei **criteri per l'accesso al trattamento della CIGS ai sensi dell'art. 22-bis del D.lgs n. 148/2015**.

La Circolare individua, in particolare, i criteri per l'approvazione della **prosecuzione di programmi di riorganizzazione** e dei **programmi di crisi aziendale con piani di risanamento complessi**.

Gli interventi di cui alla Circolare possono essere concessi per la durata di **12 mesi in caso di riorganizzazione** e di **6 mesi in caso di crisi aziendale** e, comunque, entro il limite complessivo di spesa di 100milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

### **Lavoro domestico: accordo sui minimi retributivi, anno 2018**

Lo scorso 17 gennaio, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la **Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo** -prevista dall'art. 44 del C.C.N.L. "Lavoro Domestico" - ha siglato l'accordo sui **nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico** derivanti dalla **variazione del costo della vita**, art. 37 del C.C.N.L.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal **1° gennaio 2018**.

### **Gestione separata: Aliquote contributive reddito per l'anno 2018**

#### **1. Aliquote contributive e di computo**

##### **1.1 Collaboratori e figure assimilate**

L'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, l'aliquota contributiva e di computo è elevata per l'anno 2018 al 33 per cento.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 - recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato" - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135 - ha previsto che, a

decorrere dal 1 luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento (circolare n. 122/2017 – nota 2).

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

- 0,50 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall'art. 1, comma 788, della legge finanziaria 2007, n. 296/2006);
- 0,22 per cento, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata legge finanziaria 2007, n. 296/2006.

## 1.2 Professionisti

L'articolo 1, comma 165, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (nota 3), ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è stabilita in misura pari al 25 per cento. Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale) e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della finanziaria 2007 - legge 27 dicembre 2006, n. 296 (messaggio n. 27090/2007).

# **Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2018**

## **1. Premessa**

L'articolo 24, comma 22, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per cento, per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2018, sono pari alla misura del 24 %.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2018, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'articolo 1, comma 490, lett b), della legge n.147 del 2013, fino al 31 dicembre 2018.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.